



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 682 DEL 01/09/2022

RICORSO AL TAR ER NOTIFICATO IN DATA 05/07/2022 (PROT. 25530) -
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO
ALUIGI IN ESECUZIONE DGC N. 134 /2022 - COD CIG NR. ZCC377F1EA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che: con atto, notificato in data 05.07.2022 – prot. 25530, i sigg. Omissis hanno citato, con ricorso al Tar E.R., il Comune di Cattolica, nonché il sig. Omissis:

- PER L'ANNULLAMENTO (e il conseguente risarcimento dei danni, con ogni conseguente statuizione di legge);

1) del provvedimento prot. n. 47127 emanato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica in data 3.12.2021 e notificato in data 6.12.2021, con il quale è stato disposto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nomes della Legge 241/1990, della concessione edilizia in sanatoria (condono L. 47/85) del 19.4.1994 n. 2561, rilasciata ai Sig.ri Omissis e riguardante l'immobile sito in Cattolica, via Omissis e del certificato di conformità edilizia e agibilità, rilasciato per silenzio-assenso sull'istanza presentata dalla proprietà in data 12.04.2016 prot. n. 13601, riguardante il medesimo immobile;

2) della conseguente ordinanza n. 52 emanata dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica in data 8.3.2022 e notificata in data 10.3.2022 recante l'ordine di demolizione delle opere edilizie realizzate in difformità dal titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione dell'immobile sito in Cattolica, via Omissis, oggetto del condono precedentemente annullato in autotutela.

VISTI i motivi di diritto riportati nel Ricorso:

- *“SUL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL CONDONO EDILIZIO. AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990:*

1 – Illegittimità derivante da eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneo presupposto di fatto e di diritto e travisamento dei fatti.

2 - Illegittimità derivante da violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

3 - Illegittimità derivante da violazione e falsa applicazione della disciplina legislativa sul condono edilizio di cui alla L. 47/1985 e alla L. 724/1994. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia grave e manifesta.

4 - Illegittimità derivante da eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, contraddittorietà e ingiustizia grave e manifesta.

- *SULL'ORDINANZA N. 52 DEL 8.3.2022 DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO”*

“.....In realtà, più sul piano formale che sostanziale, l'ordine di ripristino contiene anche un proprio profilo di illegittimità, derivante dalla denominazione di “ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo”.

La suindicata qualifica delle irregolarità di cui il Comune ordina la demolizione, infatti, risulta completamente errata, dal momento che le violazioni contestate ed elencate dall'Ufficio nel corpo del provvedimento costituiscono pacificamente una parziale difformità rispetto al titolo abilitativo e sono riconducibili all'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 34 DPR 380/2001 e all'art. 15 L.R. 23/2004. Come precisato, si tratta tuttavia di un vizio solamente formale, dal momento che il Comune, dopo aver chiarito – sulla base anche del parere dell'Ufficio sismica del Comune di Riccione – che non sussistono violazioni di carattere sismico, ha corretto nella penultima pagina del provvedimento la suindicata errata denominazione degli abusi, qualificandoli come parziali difformità riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 34 DPR 380/2001 e all'art. 15 L.R. 23/2004.”;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente del 2° settore in merito alla costituzione in giudizio, trasmesso in data 19/07/2022 e depositato agli atti d'ufficio;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

VISTO il preventivo di spesa dall' avv. Antonio Aluigi con studio in Rimini Via Finali n. 1, assunto al prot. Ente al nr. 17114/2022, per il patrocinio legale del citato procedimento, per l'ammontare di € 2.900,00 oltre a Cpa ed IVA, depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014, che la Giunta ha approvato il presente incarico di patrocinio legale con propria delibera nr. 134 del 11/08/2022, e che è stato richiesto all'Anac il codice cig ZCC377F1EA relativo al presente incarico;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio legale all'Avvocato Antonio Aluigi, già patrocinatore dei procedimenti promossi dal sig. omissis, anch'esso controparte nel presente procedimento, nel giudizio promosso a sua volta avanti al Tar, il quale ha già acquisito, per questa ragione, approfondita conoscenza della materia del presente procedimento;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in

relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTI:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di conferire all'Avvocato Antonio Aluigi con Studio Legale in Rimini Via Finali n. 1, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati, l'incarico di patrocinio legale descritto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico all'avv. Antonio Aluigi avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa DEL 20/07/2022 depositato agli atti d'ufficio e precisamente per € 2.900,00 oltre a Cpa, Iva, per un totale di € 3.679,52;
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 3.679,52, sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario - Piano dei Conti U.1.03.02.11.006;
- 6) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 del TUEL e di trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni ivi contenute;
- 7) di individuare, per gli atti di adempimento di cui alla presente determina, il funzionario servizio contenzioso affari legali, quale responsabile del procedimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 01/09/2022

Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)